

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5487 del 24/10/2018
Oggetto	OGGETTO: CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE, AD USO INDUSTRIALE COMUNE: SALA BOLOGNESE TITOLARE: BEAUTYGE ITALY SpA Unipersonale CODICE PRATICA N. BO18A0037
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5675 del 23/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventiquattro OTTOBRE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

OGGETTO: CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE, AD USO INDUSTRIALE

COMUNE: SALA BOLOGNESE

TITOLARE: BEAUTYGE ITALY SpA Unipersonale

CODICE PRATICA N. BO18A0037

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) n. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE

con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 702/2017 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/09/2017;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie regionali di cui agli art. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 58/2018 di proroga dell'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna alla scrivente Patrizia Vitali;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i

corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del

01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

vista l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PGBO/2018/17971 del 02/08/2018 (procedimento BO18A0037) e successiva integrazione Prot. n. PGBO/2018/19350 del 27/08/2018, con le quali la ditta:

BEAUTYGE ITALY SPA Unipersonale,
CF/P.IVA:05887471000/02122261205, con sede legale in comune di Sala Bolognese (BO), in Via Zaccarelli n. 5/7, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore,

ha richiesto la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, ad uso industriale, per la produzione di cosmetici per capelli, con una portata massima di 5,4 litri/secondo (l/s), per un volume massimo di prelievo di 45600 metri cubi/anno (mc/a), dal pozzo esistente di profondità di 116 m, ubicato sul terreno di proprietà identificato al Nuovo Catasto Terreni (NCT) del comune di Sala Bolognese al Foglio 25, mappale 209 (ex 629);

considerato che l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del RR 41/2001;

dato atto che, a seguito della pubblicazione sul BURER al Fasc. n. 283 del 05/09/2018 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

preso atto della mancata trasmissione del parere richiesto, ai sensi dell'art. 12 del RR n. 41/2001, alla Città Metropolitana di Bologna con nota Prot. n. PGBO/2018/19213 del 23/08/2018, che, pertanto, s'intende

acquisito in senso favorevole ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 124/2015;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

verificato che, ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C) della Regione Emilia Romagna, il prelievo interessa il corpo idrico *Pianura alluvionale appenninica-acquifero confinato superiore*, codice 0610ER-DQ2-PACS, con stato quantitativo buono ed in condizione di rischio dello stato quantitativo assente, con valori di soggiacenza piezometrica media 2010/2012 compresi tra 20 e 15 metri dal piano campagna (deficit moderato) e di trend piezometrico positivo; caratterizzato da subsidenza, con valori del tasso di abbassamento del suolo che sono passati da quelli compresi tra 27,5 e 30 mm/anno, nel periodo di monitoraggio 2006-2011, a quelli compresi tra 15 e 10 mm/a, nel periodo di monitoraggio 2011-2016;

verificato che, ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po "*Direttiva Derivazioni*", sulla base della matrice dei parametri in esame, il prelievo dal corpo idrico di interesse, ha impatto moderato e criticità elevata, pertanto comporta un rischio ambientale (**repulsione**) ed è compatibile con gli obiettivi di pianificazione soltanto nel rispetto di specifiche prescrizioni e subordinato ai risultati di monitoraggio della falda;

tenuto conto che, ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015, per il corpo idrico in oggetto, non sono segnalati impatti significativi, né sono previste misure di mitigazione;

dato atto che, in assenza di specifica normativa di settore sui massimi consumi specifici di risorsa previsti per l'attività industriale svolta, i quantitativi richiesti in concessione sono congrui con quelli dichiarati dal richiedente;

richiamato il procedimento di concessione al prelievo di acque pubbliche B016A0055, inerente la precedente istanza assunta agli atti al Prot. n. PGB0/2016/16408 del 05/09/2016, presentata dalla ditta Beautyge Italia Spa Unipersonale per

lo stesso oggetto di questa richiesta di concessione, e, conclusosi con determinazione di diniego n. 76 del 10/01/2017 e successiva autorizzazione provvisoria al prelievo rilasciata con determinazione n. 3873 del 21/07/2017, con scadenza a febbraio 2019, e, con la prescrizione di effettuare il monitoraggio in continuo dei livelli piezometrici della falda nel pozzo di prelievo;

tenuto conto che:

- la suddetta autorizzazione provvisoria è stata rilasciata per un prelievo con una portata massima di 5,4 l/s e per complessivi 20.000 mc/a, quantitativo valutato il più possibile compatibile con le criticità dell'acquifero captato, riguardo alla subsidenza dell'area ed al conseguente stato idrogeologico degli acquiferi sotterranei sottesi, sulla base dell'analisi delle relazioni tra subsidenza e prelievi storici della ditta, effettuata a livello di sito specifico;

- da documentazione acquisita agli atti del procedimento BO16A0055, i fabbisogni idrici della ditta istante, sono stati soddisfatti dal 2009 al 2016 dall'acquedotto pubblico per un volume medio annuale di circa 5.842 mc con punte di prelievo di 13.190 mc nel 2013, e dal pozzo aziendale per un volume medio annuale di circa 24.243 mc con punte di prelievo di 34.437 mc/a nel 2016;

- i dati acquisiti agli atti di monitoraggio piezometrico in continuo della falda nel pozzo di prelievo, nel periodo settembre 2017 settembre 2018, dimostrano una sostanziale uniformità della soggiacenza e del trend piezometrico con i dati di monitoraggio a scala dell'intero corpo idrico;

- gli ultimi dati 2011-2016 mostrano una forte riduzione del fenomeno di subsidenza nell'areale di estensione del corpo idrico, con valori del tasso di abbassamento del suolo passati da 27-30 mm/a a 10-15 mm/a, che persistono, tuttavia, seppur nei valori minimi, proprio in corrispondenza del punto di prelievo;

ritenuto pertanto che, sulla base della documentazione acquisita agli atti:

- si possa procedere alla revoca della vigente autorizzazione provvisoria al prelievo rilasciata con Determinazione n. 3873 del 21/07/2017 in quanto superata dalla concessione di cui al punto seguente;

- si possa accogliere la concessione richiesta alle condizioni indicate nel presente atto e nell'allegato disciplinare, nel rispetto delle seguenti prescrizioni di compatibilità ambientale:

1. di assentire, in via sperimentale e cautelativamente per un breve periodo di tre anni, un aumento di prelievo massimo, rispetto a quello attualmente autorizzato, fino a 34.437 mc/a, con obbligo del monitoraggio in continuo del livello piezometrico nel pozzo per verificare che l'aumento di prelievo non comporti una modifica negativa del trend piezometrico finora osservato, sia localmente che a scala di corpo idrico;

2. di misurare i volumi d'acqua prelevati dal pozzo e trasmettere i dati di misura all'amministrazione concedente, entro il 31 marzo di ogni anno, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione;

3. di effettuare il monitoraggio del livello della falda nel pozzo tramite misuratore in continuo, per tutto il periodo dell'anno, con obbligo di verifica almeno semestrale di funzionamento dello strumento, prevedendo una misura giornaliera ogni 3 ore;

4. di inviare all'Amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno, successivo a quello di monitoraggio, una Relazione Tecnica (in formato digitale con i dati grezzi riportati tramite foglio elettronico editabile) che illustri ed analizzi sotto forma di diagrammi i dati piezometrici in continuo rilevati nel periodo precedente precedente dagli appositi strumenti installati, fornendo contestualmente i corrispettivi volumi d'acqua prelevati dal pozzo;

considerato che, ai fini del calcolo del canone annuale di questa concessione, l'utilizzo di acque pubbliche richiesto è assimilabile a quello *industriale*, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lettera c) della LR n.3/1999, come precisato dalla DGR citata in premessa;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- le spese d'istruttoria per un importo di € 195,00;
- gli indennizzi pari ai corrispondenti canoni annuali di concessione 2009-2018 (fino al 31/10/2018), per l'utilizzo di acque pubbliche effettuato in forza della Determinazione di autorizzazione provvisoria al prelievo

n. 3873 del 21/07/2017 comprensivi degli interessi legali maturati;

- il canone annuale di concessione per l'anno 2018 pari ad € 348,04, in ragione di due ratei mensili di validità della presente concessione entro l'anno corrente di rilascio (dal 1/11/2018);
- il deposito cauzionale di € 2071,67 (in riferimento all'autorizzazione provvisoria al prelievo rilasciata con Determinazione n. 3873 del 21/07/2017, pratica B016A0055);

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di rilasciare a BEAUTYGE ITALY SPA Unipersonale, CF/P.IVA:05887471000/02122261205, con sede legale in comune di Sala Bolognese (BO), in Via Zaccarelli n. 5/7, **la concessione al prelievo** di acque pubbliche sotterranee dal pozzo esistente di profondità di 116 m, ubicato sul terreno di proprietà identificato al NCT del comune di Sala Bolognese al Foglio 25, mappale 209 (ex 629), **alle seguenti condizioni:**

a) **il prelievo è stabilito** con una portata massima di 5,4 l/s per complessivi 34.437 mc/a, ad uso *industriale*;

b) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) **la scadenza** della concessione **è fissata al 31/12/2021**. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione

in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare allegato;**

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare l'allegato Disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di revocare l'autorizzazione provvisoria al prelievo di acque pubbliche sotterranee rilasciata al suddetto concessionario con Determinazione n. 3873 del 21/07/2017;

4) di dare atto che, sono stati versati tutti gli importi dovuti come indennizzi pari ai corrispondenti canoni annuali di concessione 2009-2018 (fino al 31/10/2018), per l'utilizzo di acque pubbliche effettuato in forza della Determinazione di autorizzazione provvisoria al prelievo n. 3873 del 21/07/2017, comprensivi degli interessi legali maturati, a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509;

6) di stabilire che il **canone annuale** per l'uso *industriale*, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n.2/2015 e ss.mm.ii., è **fissato** in € **2088,24=** per **l'anno 2018**, di cui è

dovuto l'importo di € 348,04, in ragione di due ratei mensili di validità della concessione entro l'anno corrente di rilascio (dal 1/11/2018), **che è stato versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509;

7) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2018 saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT, alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015;

8) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2018, **entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione**, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni **sul c/c postale n. 1018766509** intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

9) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., è fissata in € **2071,67=**, versata anticipatamente al ritiro del presente atto sul c/c postale n. 00367409 a favore di "Regione Emilia-Romagna - Utilizzo Demanio Idrico" in riferimento all'autorizzazione provvisoria al prelievo rilasciata con Determinazione n. 3873 del 21/07/2017 (pratica BO16A0055);

10) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00= secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n.128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

11) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

12) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 DLgs n. 33/2013 e s.m.i mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

13) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

14) di dare atto che il responsabile del procedimento è la P.O. Gestione Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

15) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata a BEAUTYGE ITALY SPA Unipersonale, CF/P.IVA:05887471000/02122261205, con sede legale in comune di Sala Bolognese (BO), in Via Zaccarelli n. 5/7.

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) il prelievo avviene nel corpo idrico sotterraneo: *Pianura alluvionale appenninica-acquifero confinato superiore*, codice 0610ER-DQ2-PACS, mediante un pozzo esistente, ubicato sul terreno di proprietà identificato al NCT del comune di Sala Bolognese al Foglio 25, mappale 209 (ex 629), nel punto di coordinate UTM RER X:680625 e Y:944731, così come indicato nella planimetria catastale agli atti;

B) il pozzo è costituito da una colonna di captazione in PVC di diametro di 180 mm e profondità di 116 m, monofalda, con tratto filtrante ubicato da -107.0 m a -115.0 m da p.c.. All'interno del pozzo è inserita alla profondità di 60 m da p.c., una elettropompa sommersa, con potenza di 5,52 kW, regolata alla portata massima di esercizio di 5,4 l/s, con diametro del tubo di mandata di 50,8 mm;

D) il prelievo è stabilito con una portata massima di 5,4 l/s per complessivi 34.437 mc/a;

E) la risorsa è utilizzata per la produzione di cosmetici per capelli. Tali uso è assimilato a quello *industriale*, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. c) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa.

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, a questa Struttura. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3

Prescrizioni

Il concessionario dovrà:

A) misurare i volumi d'acqua prelevati dal pozzo e trasmettere i dati di misura all'amministrazione concedente, entro il 31 marzo di ogni anno, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione;

B) effettuare il monitoraggio del livello della falda nel pozzo tramite misuratore in continuo, per tutto il periodo dell'anno, con obbligo di verifica almeno semestrale di funzionamento dello strumento, prevedendo una misura giornaliera ogni 3 ore, per verificare che l'aumento di prelievo concesso non comporti una modifica negativa del trend piezometrico finora osservato, sia localmente che a scala di corpo idrico;

C) di inviare all'Amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno, successivo a quello di monitoraggio, una Relazione Tecnica (in formato digitale con i dati grezzi riportati tramite foglio elettronico editabile) che illustri ed analizzi sotto forma di diagrammi i dati piezometrici in continuo rilevati nel periodo precedente precedente dagli appositi strumenti installati, fornendo contestualmente i corrispettivi volumi d'acqua prelevati dal pozzo;

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il Cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso da questa Struttura. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare la Struttura, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora la Struttura concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata.**

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, ai sensi della DGR n. 787/2014, è **rilasciata fino al 31/12/2021**. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione a questa Struttura, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del

pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte da questa Struttura, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art.7

Decadenza, revoca e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, questa Struttura può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, la Struttura può **revocare** anticipatamente la concessione come previsto all'art. 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà della Struttura provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del DLgs n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del RR 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della LR n. 4/2007.

Art.8

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art.9

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

Art. 10

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

EPILOGO

Il sottoscritto Forlani Roberto, legale rappresentante di BEAUTYGE ITALY SPA Unipersonale, CF/P.IVA:05887471000/02122261205, con sede legale in comune di Sala Bolognese (BO), in Via Zaccarelli n. 5/7, presa visione del presente Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato dal concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.